

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI

(Articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

## A cosa serve il modello

L'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività. In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione, secondo il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## Chi lo utilizza

La richiesta può essere presentata da persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia:

- che intendono regolarizzare l'omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021, attraverso la presentazione della presente istanza, indicando le cripto-valute detenute in ciascun periodo d'imposta, versando le sanzioni per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione;
- che intendono regolarizzare l'omessa dichiarazione, anche parziale, dei redditi realizzati nel periodo di riferimento derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione della presente istanza e il versamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine del periodo d'imposta e/o alla data di cessione.

## Termini e modalità di presentazione

L'istanza di regolarizzazione va presentata all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente, allegare anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell'istanza.

La trasmissione va effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura.

## Reperibilità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

## Correzione ed integrazione della richiesta

La richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine del 30 novembre 2023, presentare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Istanza sostitutiva".

**Dati del contribuente**

Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, i seguenti dati:

- se **persona fisica**, il cognome, il nome, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se **soggetto diverso dalle persone fisiche**, la denominazione o la ragione sociale. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

**Dati del rappresentante**

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all'Agenzia delle entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

**TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3	Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

**Dati del professionista**

Per la predisposizione della presente richiesta e l'effettuazione degli adempimenti previsti per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione, i soggetti interessati possono avvalersi della consulenza di un professionista di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e optare, barrando la casella "Invio comunicazioni al professionista", per la ricezione di eventuali comunicazioni presso il domicilio del professionista stesso. Il professionista che accetta di ricevere le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura deve apporre la propria firma.

In questo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del professionista, il cognome, il nome, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

In caso di società, deve essere indicato il codice fiscale di quest'ultima e la denominazione o ragione sociale.

<b>Recapiti</b>	Il richiedente, o il rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni. Se barrata la casella <i>“Invio comunicazioni al professionista”</i> , indicare i recapiti del professionista al quale si intende far ricevere eventuali comunicazioni.
<b>Firma dell’istanza</b>	Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante.
<b>SEZIONE I Soggetti collegati</b>	Devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con le cripto-attività detenute in relazione alle quali si intende avvalere della procedura di regolarizzazione.
<b>SEZIONE II Cripto-attività detenute</b>	Nella presente Sezione deve essere indicato il valore delle cripto-attività detenute, relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione delle cripto-valute di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e di quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali per le omissioni dei redditi sulle stesse realizzati nonché derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute. Le colonne 1 e 2 devono essere compilate per indicare il controvalore delle cripto-valute detenute, in relazione alle quali il contribuente intende regolarizzare l’omessa indicazione nel quadro RW e/o dei relativi redditi. Le colonne 3 e 4 devono essere compilate per indicare il controvalore delle altre cripto-attività detenute in relazione alle quali il contribuente intende regolarizzare l’omissione dei relativi redditi. Nella <b>colonna 1</b> (Valore delle cripto-valute al momento del realizzo), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle cripto-valute al momento del realizzo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute. Nella <b>colonna 2</b> (Valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell’anno), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle cripto-valute detenute al termine del periodo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-valute in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione. Nella <b>colonna 3</b> (Valore delle altre cripto-attività al momento del realizzo), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle altre cripto-attività al momento del realizzo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-attività. Nella <b>colonna 4</b> (Valore delle altre cripto-attività al 31 dicembre dell’anno), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle altre cripto-attività detenute al termine del periodo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-attività in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione.
<b>SEZIONE III Imposta sostitutiva</b>	Il contribuente che intende regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati in uno degli anni d’imposta di riferimento deve barrare la casella <i>“Redditi non dichiarati”</i> . Nella presente Sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di regolarizzazione devono indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 3,5 per cento sulla somma dei valori indicati alla colonna 1, alla colonna 2, alla colonna 3 e alla colonna 4 della Sezione precedente.
<b>SEZIONE IV Sanzione</b>	Il contribuente che intende regolarizzare l’omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi in uno degli anni d’imposta di riferimento, deve barrare la casella <i>“Violazioni monitoraggio fiscale”</i> . Nella presente Sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di regolarizzazione devono indicare, alla colonna 1, l’ammontare della sanzione ridotta pari allo 0,5 per cento, per ciascun anno, del valore delle cripto-valute non dichiarate, pari alla somma dei valori indicati alla colonna 1 e alla colonna 2 della Sezione II. Il contribuente che ha ommesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le cripto-valute, nonché i redditi derivanti dalle stesse, deve compilare le Sezioni II, III e IV.
<b>SEZIONE V Dati del pagamento delle imposte e sanzioni</b>	Nella presente Sezione devono essere indicati i dati del pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute, da effettuarsi entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.